



COMUNE DI NUXIS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 24 febbraio 2011

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento – in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/1934, al DPR. n. 285 del 10/09/1990, alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e alla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998 – ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei resti mortali.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Spettano invece, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000:
 - a) al funzionario comunale Responsabile della gestione del cimitero, le competenze funzionali (registrazione e conservazione della documentazione di ingresso ai cimiteri e dei successivi movimenti, apertura e chiusura al pubblico dei cimiteri, rapporti operativi con l'utenza, inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.) e tecniche (opere edilizie ed interventi tecnici in genere, pulizia, manutenzione, ecc.);
 - b) al funzionario comunale Responsabile dell'ufficio di stato civile, ogni compito di natura gestionale che non rientri tra le competenze attribuite al Sindaco o all'anzidetto Responsabile della gestione del cimitero.
3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.
4. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 267/2000.
5. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui all'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai relativi statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.
6. In caso di gestione in concessione a terzi è fatto divieto al concessionario di esercitare le attività di cui all'art. 77, comma 1, del presente Regolamento, proprie delle imprese di pompe funebri, sia direttamente che attraverso società controllate o partecipate o in qualsiasi modo collegate.

Art. 3 – Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi degli artt. 107 e 109, D.Lgs. n. 267/2000 spetta ai Responsabili individuati secondo la struttura organizzativa del Comune l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano ai Responsabili degli uffici di cui al precedente comma 1, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi degli artt. 42, 50 e 54, D.Lgs. 267/2000.

Art. 4 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. A tale scopo, e a meno che non risultino già disciplinate dal presente Regolamento, il Sindaco può, con propria ordinanza, regolare particolari situazioni, attività o comportamenti che coinvolgano il pubblico.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a) la visita necroscopica, nelle sole situazioni in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 7/bis, della Legge 26/2001 (per salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale ci sia disinteresse da parte dei familiari);

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18, comma 1;

d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;

e) il trasporto funebre per salme destinate all'inumazione nell'ambito del Comune e anche alla cremazione solo se in luoghi entro 100 Km dal Comune di Nuxis, nelle sole situazioni in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 1 della Legge. 26/2001;

f) l'inumazione in campo comune, nelle sole situazioni in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 1 della Legge. 26/2001;

g) la deposizione delle ossa in ossario comune;

h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti e istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 11;

j) l) la cremazione, nelle sole situazione in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 1 della Legge n. 26/2001.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con provvedimento amministrativo in relazione alle tipologie di servizi e di sepoltura di cui all'allegato "A" al presente Regolamento. Le tariffe, con provvedimento dell'Organo competente, periodicamente sono aggiornate e integrate in relazione alle tipologie di servizi e di sepolture previste dal Piano Regolatore Cimiteriale.

4. Il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000 può individuare particolari casi per l'erogazione di servizi a tariffa agevolata.

Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Servizio di Custodia è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Dovranno inoltre essere tenuti ben visibili al pubblico nei cimiteri:

a) l'orario di apertura e chiusura;

b) copia del presente Regolamento;

- c) copia dei provvedimenti di fissazione delle tariffe relative ai servizi funerari e cimiteriali;
- d) l'elenco dei campi soggetti a esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- f) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 241/1990.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 7 – Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede, anche eventualmente a seguito di convenzione tra comuni e/o enti e strutture aventi tutti i requisiti di legge, ad uno o più depositi di osservazione e obitori, possibilmente posti in locali distinti tra loro, presso ospedali o all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che operano in regime di ricovero, ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienico-sanitari.
2. L'ammissione di salme o cadaveri nel deposito di osservazione o nell'obitorio del Comune, ovvero nel deposito mortuario comunale, avviene previo nulla-osta del competente Responsabile comunale, su istanza di parte o a seguito di richiesta della competente autorità.
3. Nell'obitorio e nel deposito mortuario comunale, che sono chiusi al pubblico, è di regola vietata la permanenza di estranei; nel caso di utilizzo del deposito mortuario anche come deposito di osservazione, l'afflusso del pubblico è limitato agli orari di apertura dei cimiteri.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente di Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 185/1964.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

Art. 8 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.
2. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma ed in ossequio al disposto di cui all'art. 8 della Costituzione, nel caso di inumazione sono consentite altre modalità di seppellimento del cadavere, a condizione:
 - a) che il dirigente del Servizio di Igiene della ASL abbia espresso il suo nulla-osta sul caso;
 - b) che alle operazioni provveda, secondo gli accordi intercorsi tra il richiedente ed il funzionario comunale Responsabile della gestione del cimitero, personale ritenuto idoneo dal Comune ed incaricato dal richiedente stesso;
 - c) che, fermi restando gli eventuali diritti fissi spettanti al Comune, ogni onere per la straordinaria attività sia posto a carico del richiedente medesimo.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali facilmente degradabili, o decentemente avvolta in lenzuolo.

5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della AS.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9 – Verifica e chiusura feretri

1. La verifica della tipologia e della regolarità del feretro sono effettuate dall'incaricato del trasporto e devono risultare da apposita autocertificazione dalla quale deve risultare la rispondenza del feretro all'art. 30 del DPR 285/1990 nonché l'identificazione del cadavere.

2. Nel caso di trasporto fuori Comune, l'incaricato del trasporto redige verbale di chiusura sul quale appone un sigillo identico a quello apposto sul feretro.

3. L'AS.L. svolge attività generale di vigilanza e il controllo dei feretri in casi di decessi per malattie infettive, contagiose e diffuse.

Art. 10 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 285/1990;

b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 285/1990;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km e all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lett. b) precedente, nonché quelle di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/1990 se il trasporto è per o dall'estero;
- la cassa di legno deve essere contenuta da quella metallica ove richiesto dai Regolamenti dei Comuni di destinazione;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso inferiore a 100 Km, salvo il caso previsto dall'art. 25 del DPR 285/1990: è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, comma 5, del DPR 285/1990;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b) del comma precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della AS.L. o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata sempre che non sia

accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 75 del DPR 285/1990, del D.Lgs. 112/1998 e del D.P.C.M. 26.05.2000.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dalla Regione, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

8. Il personale addetto ai servizi cimiteriali acquisisce agli atti idonea documentazione che attesti la rispondenza delle caratteristiche tecniche delle bare accolte nei cimiteri alle disposizioni vigenti in materia e verifica che i dati di cui al precedente comma 6 coincidano con quelli indicati nella documentazione assunta.

Art. 11 – Fornitura gratuita di feretri e loculi

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui al precedente art. 10, comma 1, per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Il Comune inoltre fornisce gratuitamente il loculo per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte, o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 12 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13 – Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza (di seguito denominato TULPS), comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario a officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o a altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi in cui si preveda l'affluenza di un notevole numero di persone, il Responsabile della gestione del cimitero prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire il regolare ed ordinato svolgimento del corteo.

6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 14 – Esercizio del servizio di trasporto funebre

1. I trasporti funebri all'interno del territorio comunale dovranno essere svolti da imprese di onoranze funebri in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 155 del TULPS e con mezzi aventi le caratteristiche dell'art. 20 del DPR 285/1990.
2. Dette imprese dovranno assicurare il servizio richiesto dai congiunti in conformità alle previsioni del presente Regolamento con l'impiego di un autista e di quattro necrofori.
3. Nell'espletamento di ogni trasporto l'impresa dovrà comunque assicurare un numero di personale necessario per garantire la regolare esecuzione del servizio nel rispetto della vigente normativa di sicurezza sul lavoro.
4. Tanto gli autisti che i necrofori dovranno essere dotati, a cura e spese dell'impresa, di abbigliamento uniforme di foggia e colore adeguato alla circostanza. Essi dovranno mantenere un comportamento consono al ruolo che rivestono.

Art. 15 – Trasporti funebri gratuiti

1. Il Comune provvederà ad assicurare con una delle forme di gestione previste dal D.Lgs. 267/2000 l'espletamento dei servizi di trasporto gratuito previsti dal precedente art. 5, comma. 2.

Art. 16 – Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile della gestione del cimitero fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 17 – Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 10.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 21 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato a richiesta può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 18 – Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o in altri luoghi di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 19 – Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/1990, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma si trova presso ospedale, istituto, albergo o altro luogo del comune, la stessa potrà essere trasferita alla propria abitazione poco prima dell'inizio del funerale.
3. In particolari circostanze, il Sindaco, acquisito il parere del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 20 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, l'anzidetto Dirigente detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui al precedente art. 7 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 21 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il verbale di chiusura del feretro relativo alla verifica di cui al precedente art. 9.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del precedente art. 10, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive la autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2, del DPR 285/1990.

8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 22 – Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero é autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 23 – Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata con R.D. 1379/1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/1990; nel secondo quelli di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 24 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29, del DPR 285/1990.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45.

Art. 25 – Rimessa delle autofunebri

1. Le eventuali rimesse di autofunebri nel territorio del Comune devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

TITOLO II CIMITERO

CAPO I CIMITERO

Art. 26 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie e del R.D. 1265/1934 il Comune provvede al servizio del seppellimento presso il Cimitero Comunale sito in via Verdi, suddiviso in tre settori (impianto originario, 1° ampliamento e 2° ed ultimo ampliamento).

Art. 27 – Disposizioni generali e vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso del cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazioni di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o autorizzato dal Comune.
4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 285/1990.
5. Il dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti.

Art. 28 – Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Sono inoltre ricevute e seppellite le salme di persone che abbiano avuto residenza in Nuxis per almeno 20 (venti) anni e di persone non residenti in Nuxis ma con parenti fino al 2° grado (genitori, figli, fratelli) residenti in Nuxis.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o comunque aventi diritto al seppellimento per quanto previsto dal successivo art. 56.
4. Sono altresì ricevute e seppellite le salme di persone che abbiano acquisito la residenza in altro Comune a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che all'atto del ricovero fossero residenti in questo Comune.
5. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 29 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 285/1990.
3. Compatibilmente con esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree e opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli artt. 90 e seguenti del DPR 285/1990.
4. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale Comunale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 285/1990.
5. Nelle more dell'adozione del predetto Piano a determinare quanto previsto nel precedente comma provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 30 – Piano Regolatore Cimiteriale Comunale

1. Entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta il Piano Regolatore Cimiteriale (di seguito PCim) che recepisce la necessità del servizio nell'arco di almeno 20 (venti) anni.
2. Il suddetto PCim è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della ASL. Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 267/2000.
3. Nella elaborazione del PCim il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma

per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi di rotazione;
- c) campi per fosse a inumazione per sepolture private;
- d) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- e) tumulazioni individuali (loculi);
- f) campi speciali per il seppellimento dei cadaveri e la conservazione dei resti di deceduti già appartenenti a seguaci di culto non cattolico;
- g) cellette ossario;
- h) nicchie cinerarie;
- i) ossario comune;
- j) cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 285/1990 e il PCim dovrà indicare l'ordine progressivo da tenersi per la concessione di aree e manufatti.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

7. Il PCim individua, altresì, le localizzazioni e le dimensioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

8. Almeno ogni 10 (dieci) anni il Comune è tenuto a revisionare il PCim per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 20 (venti) anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente solamente nell'ipotesi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 (dieci) anni, effettuate in aree in concessione.

2. L'inumazione, in entrambi i predetti casi, ha luogo partendo da una estremità dell'area e successivamente procedendo, fila per fila, senza soluzione di continuità.

3. Nei posti per sepoltura a inumazione è vietato il deposito di resti o ceneri.

Art. 32 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'incisione (salvo diversa indicazione dei privati) della croce cristiana e l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Responsabile della gestione del cimitero l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 50 dal piano di campagna e di una larghezza non superiore a cm 60.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR n. 285/1990.
6. A richiesta dei privati, sulle sepolture a inumazione privata, può essere autorizzata dal Responsabile della gestione del cimitero la costruzione di un monumento funebre che dovrà essere collocato non prima che siano trascorsi sei mesi dalla sepoltura.

Art. 33 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o tombe – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del DPR 285/1990.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano gli artt. 76 e 77 del DPR 285/1990.
5. Nei posti per sepoltura a tumulazione è consentito il deposito di resti o ceneri in presenza di feretro previo pagamento del corrispettivo di tariffa.

Art. 34 – Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato per famiglie o collettività, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile della gestione del cimitero limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 12 (dodici) mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 18 (diciotto) mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso gli uffici comunali.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

7. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35 – Esumazioni ordinarie

1. Nel Cimitero il turno ordinario di inumazione comune è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/1990 e cioè 10 (dieci) anni. Il turno ordinario di inumazione privata è pari alla durata della concessione dell'area. Sono parificate a inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio o allo scadere del periodo di concessione, per il periodo di 5 (cinque) anni se non diversamente fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile il periodo dal mese di ottobre a quello di aprile.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. È compito del custode/seppellitore stabilire se il cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 85, comma 1, del DPR n. 285/1990, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
7. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
8. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
 - a) 5 (cinque) anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) 2 (due) anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
9. Qualora i resti debbano essere trasportati in altro Comune, il custode/seppellitore trasmette all'Ufficiale dello Stato Civile una comunicazione con indicazione delle generalità del defunto esumato.

Art. 36 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile della gestione autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il suddetto Responsabile curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 37 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in un altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

3. Prima di procedere a operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 (due) anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero.

Art. 38 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 35 (trentacinque) anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 35 (trentacinque) anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile della gestione del cimitero cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura del personale autorizzato dal Comune o dal personale addetto al cimitero.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal successivo art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe già in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione è avviato per l'inumazione in campo di rotazione previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 5 (cinque) anni se non diversamente stabilito in relazione ai luoghi, con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione straordinaria, il Responsabile della gestione del cimitero può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 (due) anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 39 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono a pagamento, fatto salvo quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 1 della Legge 26/2001.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in loculi o tumuli privati, il deposito dei resti è subordinato al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono a carico dei privati; in quest'ultimo caso il Comune si sostituirà agli inadempienti e i resti mortali verranno depositi nell'ossario comune. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 2704/1865 e ss.mm.ii., trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
4. Sono gratuite le esumazioni ed estumulazioni effettuate in aree a concessione perpetua nel caso di rinuncia alla concessione da parte degli aventi diritto.

Art. 40 – Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. Le dimensioni delle cassette di zinco di raccolta delle ossa per deposizione in celletta ossario, devono essere compatibili con quelle delle cellette stesse.

Art. 41 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazione o estumulazione devono essere consegnati al Responsabile della gestione del cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 (dodici) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 42 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 (trenta) giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile della gestione del cimitero può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 43 – Impianto di cremazione

1. Il Comune per procedere alla cremazione si avvale di impianti funzionanti in altri Comuni.

Art. 44 – Modalità per la cremazione e la dispersione delle ceneri

1. La cremazione e la dispersione delle ceneri è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 130/2001.

Art. 45 – Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia previo pagamento del corrispettivo di tariffa, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata già in concessione.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3, del DPR 285/1990, che comproui di essere riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei suddetti colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
6. Le urne non possono eccedere le dimensioni di cm 28x28x24.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 46 – Apertura al pubblico

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con ordinanza/disposizione del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile della gestione del cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 (quindici) minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga all'ora prescritta anche con sistemi automatizzati.

Art. 47 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali salvo il caso di non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ebbrezza;
 - c) alle persone vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli 8 (otto) anni quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o età il Responsabile della gestione del cimitero può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 48 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare materiale sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, ecc.), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della gestione del cimitero. Per cortei e operazioni cimiteriali

occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile della gestione del cimitero;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non sia preventivamente e debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato a uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 49 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa presenza di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della gestione del cimitero.

Art. 50 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, con le forme, le misure, il colore e i materiali conformi a quanto stabilito dal PCim.

2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi e deve essere compilata in lingua italiana: sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

3. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle ammissibili, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

4. E' consentito il collocamento di fotografia del defunto in conformità a quanto stabilito dal PCim.

5. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nel successivo art. 96.

5. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

6. Non è consentito l'impianto di cespugli di fiori e di sempreverdi.

Art. 51 – Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti.

2. Qualora i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le tombe ed i tumuli, il personale addetto li rimuoverà e provvederà al loro conferimento negli appositi contenitori.

Art. 52 – Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile della gestione del cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al precedente comma 1, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali e oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti al precedente art. 42, in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 53 – Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti al PCim, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per:
 - a) inumazione individuale privata;
 - b) per la costruzione, a cura e spese di privati o altri soggetti, di:
 - sepulture a sistema di tumulazione individuale;
 - sepulture a sistema di tumulazione per famiglie o collettività (cappelle, tombe di famiglia, ecc.).
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o di altri soggetti, campi a sistema di inumazione per collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepulture individuali (loculi, tumuli, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepulture per famiglie e collettività;
5. Nei tumuli realizzati da privati o altri soggetti nelle aree concesse e nei manufatti costruiti dal Comune di cui al precedente comma, è consentito ricavare spazi interni per la deposizione di resti ossei sempre che sia garantito che il loculo contenente il feretro abbia capacità dimensionali utili a contenere, senza interferire con il feretro, la cassetta di zinco avente le caratteristiche dell'art. 36 del DPR 285/1990 ove sono raccolti i resti ossei.
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
7. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata della concessione;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore che risultano titolari della concessione;
 - d) le salme destinate a esservi accolte o criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 54 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 285/1990.
2. La durata delle concessioni è fissata come segue:

- a) in 99 (novantanove) anni, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, rinnovabili per uguale periodo;
 - b) in 99 (trentacinque) anni, per aree destinate alla costruzione di tombe doppie, realizzate sia da parte di privati che del Comune, rinnovabili per uguale periodo;
 - c) in 35 (trentacinque) anni, per le celle ossario e cinerarie, rinnovabili per un uguale periodo;
 - d) in 35 (trentacinque) anni, per i loculi, rinnovabili per uguale periodo;
 - e) in 25 (venti) anni, per aree a inumazione privata, non rinnovabili;
 - f) in 20 (dieci) anni, per inumazione comune, non rinnovabili.
3. Per le concessioni di cui al precedente comma 2, lett. b), ed al successivo art. 55, comma 2, all'atto dell'immissione della seconda salma la concessione originaria potrà essere prorogata previa applicazione di apposita tariffa, di ulteriori anni utili a raggiungere i 99 (novantanove) anni dalla data della seconda tumulazione.
4. I rinnovi di cui al comma 2 sono accordati dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa vigenti all'atto del rinnovo stesso.
5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.
6. Per le concessioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento si rimanda alle norme transitorie di cui all'art. 97.

Art. 55 – Modalità di concessione

1. Le aree ed i manufatti di cui al precedente art. 53, comma 2, lett. a) e b), e comma 4, possono concedersi solo in presenza della salma per i loculi, i tumuli e per le celle ossario e cinerarie.
2. In deroga al comma 1:
 - a) i loculi e le aree per la costruzione di tombe possono essere concesse, compatibilmente con la disponibilità, a soggetti ancora viventi a condizione che la loro età sia superiore ai 75 (settantacinque) anni; nel caso di loculo, quello attiguo potrà essere concesso al coniuge del richiedente se anch'esso abbia età superiore ai 75 (settantacinque) anni; al verificarsi dei predetti casi il monumento o la lapide della tomba interesserà entrambe le sepolture mentre, nel caso di loculo, la lapide dovrà essere distinta in conformità alle disposizioni del PCim;
 - b) nel caso di sepoltura da effettuarsi in loculo può essere concesso quello attiguo solo al coniuge superstite se abbia età superiore ai 75 (settantacinque) anni.
3. L'assegnazione di aree o tumuli avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione ed in conformità alle prescrizioni del PCim.
4. L'assegnazione dei loculi nei comparti realizzati dal Comune avviene in ordine progressivo ed in linea da sinistra verso destra, iniziando dalla fila inferiore, proseguendo con quella intermedia e concludendo con quella superiore, in base alla data di presentazione delle relative richieste di concessione ed in conformità alle prescrizioni del PCim.
5. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
6. La concessione di aree e di manufatti a uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al precedente art. 53, comma 2, lett. c), comma 3, comma 4, lett. b), è data in ogni tempo secondo la disponibilità e in conformità al PCim, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
7. La concessione non può essere fatta a persona o ad altri soggetti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
8. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione di cui al precedente art. 53, comma 4, lett. b), dopo l'approvazione del progetto esecutivo di costruzione è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
9. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.
10. Non è consentito lo spostamento dei feretri in altre tombe per la stessa tipologia di sepoltura.

Art. 56 – Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte ad eventuale ente concessionario (corporazione, istituto, etc.), fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del dell'art. 93 del DPR 285/1990, commi. 1 e 2, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 4° grado e fino al 6° grado per le concessioni di cui al precedente art. 54, comma 2, lett. a).
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al precedente c. 4.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000, del fondatore del sepolcro o degli eventuali eredi.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può fare uso della sepoltura nei limiti stabiliti dall'atto di concessione e dal presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 57 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 58 – Costruzione dell'opera. Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al precedente art. 53, comma 2, lett. c) e comma 3, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste al successivo art. 69 e alla esecuzione delle opere relative entro 6 (sei) mesi dalla data di stipula dell'atto di concessione, pena la decadenza. Per motivi da valutare da parte del Responsabile della gestione del cimitero può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 3 (tre) mesi.
2. La concessione in uso delle aree di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), impegna il concessionario alla costruzione del tumulo individuale/doppio in conformità a progetto-tipo di cui all'art. 69, comma 13, entro il termine prescritto per la sepoltura della salma.
3. Qualora per eventi eccezionali non sia possibile osservare il termine predetto, il concessionario potrà richiedere il deposito provvisorio come regolato dal precedente art. 34 e con durata limitata a 15 (quindici) giorni.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 59 – Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 46 del D.Lgs. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia, per sé o per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non diminuzione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 56 sono tenute a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 6 (sei) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione, nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 56, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. La famiglia viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Art. 60 – Rinuncia a concessione di aree per tumulazioni individuali, loculi, ossari

1. Per le concessioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento, la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, area o manufatto, è ammessa quando la sepoltura non è stata occupata da salma o resti, nei casi autorizzati, o quando, essendo stata occupata, la salma o i resti siano trasferiti in altra sede prima della scadenza della concessione.
2. Qualora la rinuncia avvenga nel primo quinquennio della concessione al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, spetterà il rimborso di una somma in misura pari a 1/70 (un settantesimo) della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 (sei) mesi di residua durata.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 61 – Rinuncia a concessione di aree libere

1. Per le concessioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento, la rinuncia a concessione di aree libere di cui all'art. 53, comma 2, lett.c), e comma 3, salvo i casi di decadenza, è ammessa quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. Qualora la rinuncia avvenga nel primo biennio della concessione spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari a 1/150 (un

centocinquantesimo) della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 (sei) mesi di residua durata.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 62 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione di manufatti

1. Per le concessioni successive all'entrata in vigore del presente Regolamento, la rinuncia a concessioni di cui all'art. 53, comma 4, lett. b), salvo i casi di decadenza, è ammessa quando il manufatto sia libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. Qualora la rinuncia avvenga nel primo biennio della concessione spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari a 1/150 (un centocinquantesimo) della tariffa, incluso il costo del manufatto, in vigore al momento della presa d'atto da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 (sei) mesi di residua durata.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 63 – Rinuncia a concessione di aree della durata di anni 99 (novantanove) o a perpetuità

1. La rinuncia a concessione in uso di aree o manufatti, precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento, concessi a perpetuità o per anni 99 (novantanove), è ammessa a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. Per dette rinunzie, al di fuori dei casi di nuova concessione della medesima area previste dall'art. 98, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

a) per le concessioni novantanovenali, pari a 1/198 (un centonovantottesimo) della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 (sei) mesi di residua durata;

b) per le concessioni perpetue, pari al 50% (cinquanta per cento) della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, nessun indennizzo è dovuto a carico del Comune.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 64 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma. 2, del DPR 285/1990 è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topologica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile della gestione del cimitero, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 (novantanove) anni della concessione revocata per una durata di anni corrispondente a quelle previste all'art. 54, comma 2, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà darne notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ed a quello del cimitero per la durata di 60 (sessanta) giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 65 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 (sessanta) giorni dal decesso, cremazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 55, comma 4;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;
 - f) quando vi sia inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ed a quello del cimitero per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile della gestione del cimitero in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 66 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile della gestione del cimitero disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente, il medesimo Responsabile disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 67 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 54, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 68 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di servizi di tumulazione, di inumazione, di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune e fatto salvo l'esplicitamento di servizi da parte del Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune. Gli stessi dovranno essere iscritti alla competente categoria professionale e muniti di polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o persone che potessero verificarsi durante i lavori.
3. Per le riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile della gestione del cimitero con modalità appositamente determinate.
4. Per le sole operazioni connesse alla concessione di aree di cui al precedente art. 53, comma 2, lett. a) e b), l'autorizzazione all'accesso è rilasciata contestualmente alla concessione dell'area previa dichiarazione nella richiesta di concessione del nominativo dell'impresa e del possesso da parte della stessa dei requisiti di cui ai commi precedenti.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Le imprese che intendono operare nel cimitero comunale su richiesta di privati possono manifestare l'interesse segnalandolo al Responsabile della gestione del cimitero che provvederà anche d'ufficio a tenere e pubblicare apposito elenco.
7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 47 e 48 del presente Regolamento in quanto compatibili.

Art. 69 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture di cui al precedente art. 53, commi 2, lett. c) e 3, sono soggetti a concessione edilizia e debbono essere approvati in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV del DPR 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi da realizzarsi è quello disposto nell'atto di concessione dell'area nel rispetto dei parametri e tipologie previste dal PCim.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base alle previsioni del PCim.
5. I tumuli dovranno essere realizzati in conformità ai parametri e tipologie previste dal PCim.
6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile della gestione del cimitero purché non difformi dal PCim.
8. In ogni caso, qualsiasi variazione essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1.
9. Le concessioni e le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine dei lavori.
10. Le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e di straordinaria manutenzione che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla devono essere comunicate al competente ufficio comunale ed al Responsabile della gestione del cimitero.
11. I concessionari di sepoltura privata di cui al precedente art. 53, commi 2, lett. a), b), e 4 hanno facoltà di collocare, previa comunicazione con allegato schema grafico, manufatti epigrafici di cui al precedente art. 50. La collocazione potrà essere effettuata decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della comunicazione senza che il Responsabile della gestione del cimitero, sentito il competente ufficio comunale, non rilevi difformità alle prescrizioni del presente Regolamento e del PCim.

12. L'eventuale manomissione e/o taglio di opere esistenti (marciapiedi, viali, ecc.) deve essere preventivamente autorizzato; il ripristino deve essere immediato ed è posto a totale e pieno carico del richiedente.

13. I concessionari che intendono eseguire lavori contestualmente alle richieste o comunicazioni per i lavori di cui sopra devono osservare le prescrizioni dell'art. 68.

Art. 70 – Responsabilità. Deposito cauzionale. Occupazione aree cimiteriali

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.

2. Le opere subordinate a concessione edilizia o di manutenzione straordinaria relative a interventi di cui all'articolo precedente sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse qualora al loro approvvigionamento si provveda mediante l'utilizzo delle condotte ed impianti comunali.

4. L'autorizzazione alla manomissione/taglio delle opere di cui al punto 12 del precedente art. 69 può essere subordinato al deposito cauzionale stabilito in tariffa che verrà restituito a completo ripristino delle opere medesime, comunque non prima di 6 (sei) mesi.

5. Le imprese esecutrici di lavori ed opere nel cimitero sono tenute alla puntuale e rigorosa osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., dovrà dotare il proprio personale di indumenti e dispositivi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori servizi e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Art. 71 – Recinzione aree. Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile della gestione del cimitero.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta smaltiti ai sensi delle vigenti leggi mediante conferimento a discariche autorizzate o al luogo eventualmente indicato dal Responsabile della gestione del cimitero con oneri a totale e pieno carico dell'impresa esecutrice o del concessionario, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve perfettamente ripulire il terreno e le aree interessate e ripristinare immediatamente ed a regola d'arte le opere eventualmente danneggiate.

Art. 72 – Introduzione veicoli e mezzi d'opera e deposito di materiale

1. È permessa la circolazione dei veicoli e mezzi d'opera delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile della gestione del cimitero; la loro sosta all'interno del cimitero è consentita per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori/opere.

2. I predetti veicoli e mezzi d'opera dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di circolazione ed operatività e le loro caratteristiche di ingombro, peso e funzionalità non dovranno comportare alcun danno o rischio di danno alle opere e strutture cimiteriali; qualora i veicoli e mezzi d'opera non siano conformi a dette disposizioni ne sarà vietato l'accesso e l'operatività all'interno del cimitero.

3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Le aree interessate dal deposito di materiali dovranno essere riordinate e tenute libere da ogni rifiuto affinché siano pulite e decorose nei giorni ed orari di apertura al pubblico del cimitero.

Art. 73 – Giorni ed orari di lavoro

1. I lavori all'interno del Cimitero possono essere effettuati esclusivamente nei giorni ed orari disposti da ordinanza/disposizione del Sindaco; il Responsabile della gestione, al verificarsi di particolari esigenze di conduzione ed utilizzo del cimitero, potrà fissare limitazioni e restrizioni ai predetti giorni ed orari.

2. È vietata l'esecuzione di lavori nei giorni ed orari di apertura al pubblico ed in quelli festivi, salvo nel caso di particolari esigenze tecniche ed a seguito di specifica autorizzazione in deroga da parte del Responsabile della gestione del cimitero.

Art. 74 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

1. Nel periodo di “Commemorazione dei defunti” e sulla base del calendario predisposto dal Responsabile della gestione, all'interno del cimitero non potranno essere intrapresi né portati a termine lavori di alcun genere eccetto i lavori inerenti i servizi comunali di pulizia e manutenzione atti ad assicurare il decoro dell'area cimiteriale.

2. In detto periodo sono consentiti i lavori necessari per consentire la sepoltura delle salme.

Art. 75 – Vigilanza

1. Il Responsabile della gestione del cimitero vigila e controlla, anche mediante il personale addetto, che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Il Responsabile della gestione del cimitero accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e, nel caso di risultato favorevole, dispone la restituzione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 70.

Art. 76 - Obblighi e divieti per il personale addetto

1. Il personale addetto a servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

2. Detto personale è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) ad indossare un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al suddetto personale è vietato:

- a) segnalare al pubblico nominativi di imprese e/o soggetti che svolgano attività inerenti ai cimiteri con finalità di promozione commerciale;
- b) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di tutti gli altri risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare o, nel caso di affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, inadempienza contrattuale.

5. Il personale addetto dovrà essere sottoposto, ai sensi delle vigenti disposizioni, alle misure di idoneità e controllo sanitario, a quelle in materia di prevenzione degli infortuni e ad eventuali altre comunque interessanti le specifiche mansioni ed attività svolte.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 77 – Funzioni. Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;

- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le predette imprese, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del TULPS di cui al R.D. del 18/06/31 e ss.mm.ii., dovranno essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri e altri articoli funerari.

Art. 78 – Divieti

1. È fatto categorico divieto alle imprese di pompe funebri:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività eventualmente presenti nel territorio comunale.

Art. 79 – Tariffe Minime

1. Le imprese di pompe funebri che intendono operare nel territorio comunale possono esporre un tariffario minimo dei servizi offerti di cui all'art. 77, comma 1, in apposita bacheca del cimitero, e fornirne una copia al Responsabile della gestione.

TITOLO V

ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 80 – Illuminazione elettrica votiva

1. Sulle piastre o lapidi dei loculi e delle cellette ossario è consentita l'illuminazione votiva elettrica gestita in economia dal Comune o attraverso una delle altre forme individuate dall'art. 113, D.Lgs. 267/2000.
2. Sulle medesime piastre o lapidi è vietata ogni illuminazione a olio e cera, per evitare pericoli di incendio e per non imbrattare i marmi di rivestimento.

Art. 81 – Richiesta del servizio

1. Il servizio di illuminazione elettrica votiva, una volta attivato, dovrà essere richiesto dall'interessato al Responsabile della gestione del cimitero o, qualora così disposto dal Comune, al gestore dello specifico servizio; il servizio verrà attivato previo pagamento della tariffa di allacciamento e del canone di abbonamento stabiliti nel tariffario.

Art. 82 – Durata dell'abbonamento

1. La durata dell'abbonamento, stabilita in anni 1 (uno) intendendosi per tale l'anno solare, è prorogabile per tacito consenso di anno in anno, salvo disdetta da far pervenire almeno entro il 30 (trenta) novembre.

Art. 83 – Modalità di versamento

1. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dagli interessati presso la Tesoreria Comunale in caso di gestione diretta del servizio o al soggetto gestore con le modalità appositamente individuate. Il versamento del contributo fisso per l'allacciamento dovrà essere fatto in una unica soluzione, prima della posa in opera degli apparecchi illuminanti unitamente alla prima rata di abbonamento.
2. Il canone di abbonamento dovrà essere versato con scadenza annuale.

3. Ogni variazione di indirizzo o di nominativo degli utenti dovrà essere tempestivamente comunicato all'ufficio comunale preposto o al soggetto gestore.

Art. 84 – Inadempienze

1. Trascorso il termine utile indicato sull'ordinativo di incasso, senza che l'interessato abbia provveduto al versamento del canone dovuto, l'ufficio comunale preposto o il soggetto gestore potranno, senza alcun preavviso, sospendere la fornitura della corrente o anche togliere l'impianto senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni.

2. Il ripristino della corrente tolta per scadenza di contratto o per danni causati all'impianto dell'abbonato o per sua morosità, sarà accordato dopo un nuovo pagamento nella misura del 100% (cento per cento) delle spese di allacciamento elettrico ed effettuato il rimborso di danni arrecati e, nel caso di morosità, provveduto al versamento delle rate non pagate.

Art. 85 – Esecuzione impianto

1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune o dal soggetto concessionario e riguardano soltanto la installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della conduttura di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante.

2. Rimane a carico dell'utente la installazione e il cambio delle lampadine che dovranno essere di voltaggio adeguato, salvo diversa determinazione.

Art. 86 – Doveri dell'utente

1. È fatto divieto all'utente di modificare o manomettere l'impianto, fare attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto stesso.

2. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che da parte del Comune o del soggetto gestore dovesse essere promossa.

3. È prevista la facoltà del Comune o del soggetto gestore di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

Art. 87 – Cause di forza maggiore

1. Il Comune o il soggetto gestore non assumono alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni di energia elettrica dipendenti dall'ente fornitore, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale o per altri casi di forza maggiore.

2. In questo caso l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di abbonamento o di chiedere rimborsi di sorta.

Art. 88 – Segnalazioni e reclami

1. Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicato per iscritto all'ufficio comunale competente o al soggetto gestore del servizio.

2. L'abbonato, fatto reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti stabiliti. L'utente potrà chiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 89 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero il Comune potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente il Comune potrà destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 90 – Registro sepolture e concessioni

1. Presso il competente ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. I registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.
3. Ad ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 91 – Annotazioni in registro sepolture e concessioni

1. Sul registro delle concessioni viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) la data ed il numero di repertorio generale cui si riferisce la concessione;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 92 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale di custodia addetto al cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 285/1990 il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 93 – Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio competente, sulla scorta del registro di cui all'art. 92, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 90.

Art. 94 – Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile della gestione del cimitero predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 95 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 08.05.1987, ed ogni altro atto o provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto o comunque incompatibile col presente Regolamento.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 98.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al DPR. 285/1990 ed alle norme e leggi vigenti in materia.

Art. 96 – Cautele

1. Chiunque presenti domanda per un servizio (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o per una concessione cimiteriale (aree, tumuli, loculi, nicchie, etc.) o per l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 97 – Concessioni pregresse. Norma transitoria

1. La durata delle concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continua ad essere quella indicata nell'atto di concessione o normalmente prevista nel periodo di concessione stesso.
2. Qualora l'anzidetta durata non risulti determinata o prevista, per le tombe (singole, doppie e di famiglia) e per i loculi esistenti la durata della relativa concessione viene stabilita di validità pari a quella fissata dal precedente art. 54, decorrente dalla data di esecutività del presente Regolamento.
3. Qualora ricorra la decadenza di precedente concessione, dovrà essere osservata la prescrizione dell'art. 50 del DPR 285/1990 in ordine al ricevimento di salme .
4. In caso di rinuncia alle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le previsioni dell'art. 63 del presente Regolamento.

Art. 98 - Sanzioni

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche alle disposizioni del DPR 285/1990 e ss.mm.ii., le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo e ss.mm.ii., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000.

Art. 99 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

INDICE

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

CAPO I - NORME GENERALI

| | | | |
|--------|--|------|---|
| Art. 1 | - Oggetto del Regolamento | pag. | 1 |
| Art. 2 | - Competenze | “ | 1 |
| Art. 3 | - Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria | “ | 1 |
| Art. 4 | - Responsabilità | “ | 2 |
| Art. 5 | - Servizi gratuiti e a pagamento | “ | 2 |
| Art. 6 | - Atti a disposizione del pubblico | “ | 2 |

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

| | | | |
|--------|--|---|---|
| Art. 7 | - Depositi di osservazione e obitori | “ | 3 |
|--------|--|---|---|

CAPO III - FERETRI

| | | | |
|---------|---|---|---|
| Art. 8 | - Deposizione della salma nel feretro | “ | 3 |
| Art. 9 | - Verifica e chiusura dei feretri | “ | 4 |
| Art. 10 | - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti | “ | 4 |
| Art. 11 | - Fornitura gratuita dei feretri e loculi | “ | 5 |
| Art. 12 | - Piastrina di riconoscimento | “ | 5 |

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

| | | | |
|---------|---|---|---|
| Art. 13 | - Modalità del trasporto e percorso | “ | 5 |
| Art. 14 | - Esercizio del servizio di trasporto funebre | “ | 5 |
| Art. 15 | - Trasporti funebri gratuiti | “ | 6 |
| Art. 16 | - Orario dei trasporti | “ | 6 |
| Art. 17 | - Norme generali per i trasporti | “ | 6 |
| Art. 18 | - Riti religiosi | “ | 6 |
| Art. 19 | - Trasferimento di salme senza funerale | “ | 6 |
| Art. 20 | - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività | “ | 7 |
| Art. 21 | - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione | “ | 7 |
| Art. 22 | - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero | “ | 7 |
| Art. 23 | - Trasporti all'estero o dall'estero | “ | 7 |
| Art. 24 | - Trasporto di ceneri e resti | “ | 8 |
| Art. 25 | - Rimessa delle autofunebri | “ | 8 |

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I - CIMITERO

| | | | |
|---------|---|---|---|
| Art. 26 | - Elenco cimiteri | “ | 8 |
| Art. 27 | - Disposizioni generali e vigilanza | “ | 8 |
| Art. 28 | - Ammissione nel cimitero | “ | 8 |

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

| | | | |
|---------|---|---|---|
| Art. 29 | - Disposizioni generali | “ | 9 |
| Art. 30 | - Piano regolatore cimiteriale comunale | “ | 9 |

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

| | | |
|--------------------------------------|------|----|
| Art. 31 - Inumazione | pag. | 10 |
| Art. 32 - Cippo | “ | 10 |
| Art. 33 - Tumulazione | “ | 10 |
| Art. 34 - Deposito provvisorio | “ | 11 |

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

| | | |
|--|---|----|
| Art. 35 - Esumazioni ordinarie | “ | 11 |
| Art. 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie | “ | 12 |
| Art. 37 - Esumazione straordinaria | “ | 12 |
| Art. 38 - Estumulazioni | “ | 12 |
| Art. 39 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento | “ | 13 |
| Art. 40 - Raccolta delle ossa | “ | 13 |
| Art. 41 - Oggetti da recuperare | “ | 13 |
| Art. 42 - Disponibilità dei materiali | “ | 13 |

CAPO V - CREMAZIONE

| | | |
|--|---|----|
| Art. 43 - Impianto di cremazione | “ | 14 |
| Art. 44 - Modalità per la cremazione e la dispersione delle ceneri | “ | 14 |
| Art. 45 - Urne cinerarie | “ | 14 |

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

| | | |
|--|---|----|
| Art. 46 - Apertura al pubblico | “ | 14 |
| Art. 47 - Disciplina dell'ingresso | “ | 14 |
| Art. 48 - Divieti speciali | “ | 15 |
| Art. 49 - Riti funebri | “ | 15 |
| Art. 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe | “ | 15 |
| Art. 51 - Fiori e piante ornamentali | “ | 16 |
| Art. 52 - Materiali ornamentali | “ | 16 |

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

| | | |
|---|---|----|
| Art. 53 - Sepolture private | “ | 16 |
| Art. 54 - Durata delle concessioni | “ | 17 |
| Art. 55 - Modalità di concessione | “ | 17 |
| Art. 56 - Uso delle sepolture private | “ | 18 |
| Art. 57 - Manutenzione | “ | 18 |
| Art. 58 - Costruzione dell'opera. Termini | “ | 19 |

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

| | | |
|---|---|----|
| Art. 59 - Divisione, subentri | “ | 19 |
| Art. 60 - Rinuncia a concessione di aree per tumulazioni individuali, loculi, ossari | “ | 19 |
| Art. 61 - Rinuncia a concessione di aree libere | “ | 20 |
| Art. 62 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione di manufatti | “ | 20 |
| Art. 63 - Rinuncia a concessione di aree della durata di anni 99 o a perpetuità | “ | 20 |

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

| | | |
|--|------|----|
| Art. 64 - Revoca | pag. | 21 |
| Art. 65 - Decadenza | “ | 21 |
| Art. 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza | “ | 21 |
| Art. 67 - Estinzione | “ | 21 |

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

| | | |
|---|---|----|
| Art. 68 - Accesso al cimitero | “ | 22 |
| Art. 69 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri | “ | 22 |
| Art. 70 - Responsabilità. Deposito cauzionale. Occupazione aree cimiteriali | “ | 23 |
| Art. 71 - Recinzione aree. Materiali di scavo | “ | 23 |
| Art. 72 - Introduzione veicoli e mezzi d'opera e deposito di materiale | “ | 23 |
| Art. 73 - Giorni ed orari di lavoro | “ | 24 |
| Art. 74 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti | “ | 24 |
| Art. 75 - Vigilanza | “ | 24 |
| Art. 76 - Obblighi e divieti per il personale addetto | “ | 24 |

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

| | | |
|----------------------------------|---|----|
| Art. 77 - Funzioni. Licenza..... | “ | 25 |
| Art. 78 - Divieti | “ | 25 |
| Art. 79 - Tariffe minime | “ | 25 |

TITOLO V - ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

| | | |
|--|---|----|
| Art. 80 - Illuminazione elettrica votiva | “ | 25 |
| Art. 81 - Richiesta del servizio | “ | 25 |
| Art. 82 - Durata dell'abbonamento | “ | 25 |
| Art. 83 - Modalità del versamento | “ | 25 |
| Art. 84 - Inadempienze | “ | 26 |
| Art. 85 - Esecuzione impianto | “ | 26 |
| Art. 86 - Doveri dell'utente | “ | 26 |
| Art. 87 - Cause di forza maggiore | “ | 26 |
| Art. 88 - Segnalazioni e reclami | “ | 26 |

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

| | | |
|--|---|----|
| Art. 89 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti | “ | 27 |
| Art. 90 - Registro sepolture e concessioni | “ | 27 |
| Art. 91 - Annotazioni in registro sepolture e concessioni | “ | 27 |
| Art. 92 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali | “ | 27 |
| Art. 93 - Schedario dei defunti | “ | 27 |
| Art. 94 - Scadenario delle concessioni | “ | 28 |

CAPO II – NORME TRANSITORIE. DISPOSIZIONI FINALI

| | | |
|--|------|----|
| Art. 95 - Efficacia delle disposizioni del regolamento | pag. | 28 |
| Art. 96 - Cautele | “ | 28 |
| Art. 97 - Concessioni pregresse. Norma transitoria | “ | 28 |
| Art. 98 - Sanzioni | “ | 28 |
| Art. 99 - Entrata in vigore | “ | 28 |